

**COMUNE DI BARZIO**  
**Provincia di Lecco**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 28 del 02-07-13**

<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.</b>
---

L'anno duemilatredecim il giorno due del mese di luglio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

risultano:

<b>FERRARI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>AIROLDI PIERGIORGIO</b>	<b>P</b>
<b>CRIPPA SILVIA</b>	<b>A</b>	<b>CAMOZZINI FAUSTO</b>	<b>P</b>
<b>ALBORGHETTI MATTEO L.</b>	<b>P</b>	<b>BIANCHI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>CANALI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>CORBELLA DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>ROSA LORENZO</b>	<b>P</b>	<b>ROGNONI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>GEROSA GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>PELA' SANDRO</b>	<b>P</b>
<b>RUFFINONI PIERLUIGI</b>	<b>P</b>		

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario, DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO FERRARI ANDREA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**VISTO** il D.L. n. 16 del 02 marzo 2012 convertito in legge n. 44 del 26.04.2012;

**VISTO** l'art. 172 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 13, comma 6, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le aliquote IMU fissate dalla legge possono essere variate, in aumento o in diminuzione, con delibera consiliare;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22.12.2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 %  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %  
riduzione sino allo 0,1 per cento
4. POSSIBILITA' DI RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%  
Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario

5. POSSIBILITA' DI RIDURRE L' ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38%  
Nel caso di fabbricati costruiti e destinati all'impresa

**RICHIAMATA** la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/F in data 28.03.11, con la quale si stabilisce che per l'anno di imposta 2013 non sono più applicabili:

- la riduzione dello 0,4% per immobili non produttivi di reddito fondiario di categoria "D";
- la riduzione fino allo 0,38% dei fabbricati costruiti dalle imprese per la vendita;
- la riduzione allo 0,1% dell'aliquota per i beni strumentali agricoli classificati nella categoria "D";
- è riservato alla stato l'IMU sui beni strumentali agricoli di categoria "D", con aliquota del 0,2%;

**RILEVATO** con delibera di C.C. n. 19 del 20.06.2012, venivano approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012, determinate nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, commi 6, 7 e 8 del d.l. n. 201/2011 come segue:

- <b>aliquota di base</b>	<b>0,82 per cento</b>
- <b>aliquota abitazione principale</b>	<b>0,45 per cento</b>
- <b>aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,2 per cento</b>
- <b>aliquote aree fabbricabili</b>	<b>1,06 per cento</b>

**DATO atto** che con deliberazione di G.C. n.58 del 08.05.2013 è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote d'imposta approvate per l'esercizio 2012:

**DATO** atto che con la medesima deliberazione veniva proposta di non procedere alle riduzioni previste facoltativamente dall'art. 13, commi 9 e 9 bis, del d.l. n. 201/2011 rispettivamente per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

**RITENUTO** dover accogliere la sopra citata proposta di aliquote formulata dalla Giunta Comunale;

**RITENUTO** opportuno confermare le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui *"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400"*;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011 *“la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”*;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 *“per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”*;
- con deliberazioni di C.C. nn. 15/2007 – 38/2009 – 63/2009, veniva approvato il prospetto ricognitivo effettuato secondo le indicazioni del P.R.G. e confermato con la delibera di G.C. n.50/2012;

**DATO** atto che i valori delle aree fabbricabili determinati dal C.C. hanno carattere meramente indicativo stante che il pagamento dell'IMU sulle suddette aree deve essere effettuato esclusivamente sul valore venale di mercato delle aree stesse;

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art.52 c.2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti;

Il Consigliere **Bianchi** chiede se siano state fatte simulazioni e stime al fine di verificare se modificando le aliquote si sarebbe inciso in modo determinante sul bilancio comunale.

Il **Sindaco** chiarisce che anche alla luce dei nuovi tagli comunicati di recente dal Ministero, è difficile fare previsioni e pertanto modificare le aliquote approvate nel 2012.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

**VISTA** la L. 26.04.2012 n.44 di conversione del D.L. n.16 del 02.03.2012;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012

**Con** voti unanimi e favorevoli

## **D E L I B E R A**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) Di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate con atto di C.C. n. 19 del 20.06.2012 come segue:

- aliquota di base	0,82 per cento
- aliquota abitazione principale	0,45 per cento
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2 per cento
- aliquote aree fabbricabili	1,06 per cento

2) Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00;

3) di dare atto che il prospetto ricognitivo relativo ai valori delle aree edificabili a suo tempo approvato dal C.C. ha carattere meramente indicativo in quanto per la determinazione della base imponibile delle aree edificabili, dovrà farsi riferimento al valore venale in comune commercio al 01 gennaio dell'anno di imposizione, determinato in base a zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per costruire, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

4) Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2013;

5) Di stimare, conseguentemente in via presunta, la quota effettiva di spettanza dell'ente del gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria in circa € 2.300.000,00 da iscriversi nel

Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 ( I.M.U. di totale spettanza comunale ad eccezione fabbricato categoria D);

6) Di dare atto che qualora intervenissero modifiche normative in materia di I.M.U. in fase di studio da parte del Governo si provvederà conseguentemente alla modifica integrazione e/o variazione del presente atto;

7) Di dare atto che con deliberazione di G.C. n.4 del 11.01.2012 si è provveduto alla nomina del funzionario responsabile IMU nella persona del dipendente comunale responsabile dell'area Finanziaria/Tributi Sig.ra Valsacchi Marina;

8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni ai sensi della nota del MEF del 06.04.2012 prot.5343/2012;

9) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to FERRARI ANDREA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSAMARIAGRAZIA PADRONAGGIO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line posto sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno 10-07-13 al giorno 25-07-13.

Barzio, lì 10-07-13.

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione di cui all'art.134, c. 3 D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs. 267/2000.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT..SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO

---

---

**COPIA CONFORMA ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 02-07-13.**

Barzio, lì 10-07-13.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---